

ERRORI CONTABILI

# **La rilevanza degli errori contabili e la loro contabilizzazione in bilancio**

---

ANDREA VASAPOLLI

GIOVANNA BORELLA

Gli errori contabili consistono nella impropria o nella mancata applicazione di un principio contabile nel caso in cui, al momento in cui esso viene commesso, siano disponibili le informazioni e i dati necessari per il suo corretto trattamento. Le modalità di correzione degli errori in bilancio variano a seconda che gli stessi siano qualificabili come rilevanti o come non rilevanti. È quindi centrale definire il concetto di rilevanza, facendo ricorso ai principi contabili nazionali e internazionali, ai principi di revisione e alla *best practice* professionale.

### Definizione di errori

Sono i principi contabili che definiscono cosa siano gli errori, che vanno sempre tenuti distinti dalla correzione delle stime.

Con riferimento ai principi contabili nazionali, il principio contabile Oic 29 (§ 44) prevede che un errore consiste nella impropria o nella mancata applicazione di un principio contabile nel caso in cui, al momento in cui esso viene commesso, siano disponibili le informazioni e i dati necessari per il suo corretto trattamento.

Rilevano, e sono qui oggetto di esame, gli errori commessi negli esercizi precedenti, in quanto gli errori commessi nel medesimo esercizio non richiedono nient'altro che lo storno della erronea imputazione e la susseguente corretta rilevazione contabile.

Gli errori contabili possono conseguire ad errori materiali (ad esempio errori matematici), ad una erronea interpretazione dei fatti (ad esempio l'erronea interpretazione delle clausole di un contratto), ovvero anche alla negligenza nella raccolta delle informazioni e dei dati disponibili rilevanti per la corretta imputazione contabile.

Non sono errori, bensì cambiamenti delle stime, le variazioni delle valutazioni e delle stime fatte in precedenti esercizi a fronte di nuove informazioni sopravvenute.

Analogamente non sono errori, bensì cambiamenti di principi contabili, i cambiamenti che conseguono al fatto che le informazioni e i dati diligentemente assunti alla base della scelta di un criterio contabile si dimostrano successivamente diversi o non corretti.

I principi contabili nazionali dividono gli errori commessi in esercizi precedenti in due categorie, quelli “rilevanti” e quelli “non rilevanti”, come meglio si dirà nel prosieguo, prevedendo per essi diverse modalità di rilevazione contabile.

Lo Ias 8 afferma (§ 5) che sono errori degli esercizi precedenti le «omissioni e errate misurazioni di voci nel bilancio dell'entità per uno o

più esercizi precedenti derivanti dal non utilizzo o dall'utilizzo erraneo di informazioni attendibili che:

1. erano disponibili quando fu autorizzata la pubblicazione dei bilanci di quegli esercizi; e
2. si poteva ragionevolmente supporre che fossero state ottenute e utilizzate nella redazione e presentazione di quei bilanci.

Tali errori includono gli effetti di errori aritmetici, errori nell'applicazione di principi contabili, sviste o interpretazioni distorte di fatti, e frodi».

In generale gli errori possono essere di competenza, di quantificazione, di qualificazione e di classificazione<sup>1</sup>.

### Rilevazione in bilancio delle correzioni di errori

Il principio contabile Oic 29 (§ 47- 53) fornisce indicazioni in merito alla rilevazione in bilancio delle correzioni di errori.

La correzione degli errori, rilevanti o non rilevanti, deve essere rilevata in bilancio nel momento in cui essi vengono scoperti e si dispone dei dati e delle informazioni utili per effettuare le correzioni. Non è quindi ammesso rinviare la correzione degli errori una volta che gli stessi sono stati scoperti e che la società ha modo di rilevare contabilmente il corretto trattamento della posta inficiata dall'errore.

Se si tratta di errore rilevante commesso in esercizi precedenti, la correzione deve essere effettuata sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui l'errore viene individuato, imputandolo alla voce «utili portati a nuovo» o ad altra componente del patrimonio netto, se ritenuta più idonea (c.d. applicazione retroattiva).

Se si tratta di errore non rilevante commesso in esercizi precedenti, la correzione viene contabilizzata nel conto economico dell'esercizio in cui l'errore è individuato. Nessuna indicazione viene fornita dallo *standard* setter nazionale con riferimento alle modalità di contabilizzazione della correzione di errori non rilevanti degli esercizi precedenti, non perché gli stessi non debbano essere corretti, bensì perché la contabilizzazione di tali correzioni non presenta alcuna incertezza, dando semplicemente origine a sopravvenienze<sup>2</sup>.

Ai fini della comparabilità dei dati di bilancio, in caso di errore rilevante commesso nell'esercizio precedente, occorre rideterminare gli importi comparativi dell'esercizio precedente.

Se l'errore rilevante è stato commesso prima dell'inizio dell'esercizio

---

1. In tal senso Assonime, circ. 19 dicembre 2022 n. 31, p. 22 ss.

2. In tal senso anche la "Relazione sugli errori di

bilancio" a cura della Commissione di Diritto Societario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ravenna, luglio 2021.

precedente, occorre rettificare i saldi di apertura delle attività, passività e del patrimonio netto del bilancio dell'esercizio precedente.

Le regole sopra esposte in tema di comparabilità dei dati trovano tuttavia una deroga (Oic 29, § 50 - 51):

- › per il caso in cui non sia possibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente dell'errore rilevante, e allora la società deve rideterminare il saldo di apertura di attività, passività e del patrimonio netto dell'esercizio corrente in cui si individua l'errore;
- › per il caso in cui non sia determinabile l'effetto cumulativo dell'errore rilevante per tutti gli esercizi precedenti, e quindi la società deve correggere i dati comparativi a partire dal primo esercizio in cui ciò sia possibile.

L'Oic 29 (§ 55) precisa altresì che la correzione di un errore rilevante commesso in esercizi precedenti comporta la non comparabilità delle voci interessate da tale correzione, per cui trova applicazione il disposto dell'art. 2423-ter, comma 5, Codice civile. Ne consegue che in caso di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti la nota integrativa illustra la descrizione dell'errore commesso, l'ammontare della correzione operata con riferimento a ciascuna voce interessata del bilancio, le eventuali motivazioni nel caso in cui non sia stato possibile determinare l'effetto di competenza degli esercizi precedenti o l'effetto cumulativo dell'errore rilevante all'inizio dell'esercizio corrente.

Con riferimento ai principi contabili internazionali, lo Ias 8 precisa (§ 42) che «l'entità deve correggere gli errori rilevanti di esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio autorizzato alla pubblicazione dopo la loro scoperta» ed inoltre (§ 5) che «[l]a rideterminazione retroattiva dei valori consiste nel correggere la rilevazione, la valutazione e l'informativa concernente gli importi di elementi del bilancio come se l'errore di un esercizio precedente non fosse mai avvenuto». Come precisato al paragrafo 53 del principio contabile Oic 29, in alcuni casi gli errori commessi in precedenti esercizi possono essere tali da rendere nulla o annullabile la delibera che ha approvato il bilancio.

Dai diversi criteri di rilevazione in bilancio degli errori contabili, a seconda che essi siano qualificabili come rilevanti o non rilevanti, discende l'esigenza di definire il concetto di rilevanza e di comprendere, quindi, quando un errore debba essere considerato rilevante.

---

## **Il concetto di rilevanza nel bilancio**

---

### LA DISCIPLINA LEGALE

Quello della rilevanza (o “significatività” o “*materiality*”) è quindi un concetto di primaria importanza nell'ambito contabile che ha assunto dignità di postulato del bilancio.

Il punto 16 dell'art. 2 della Direttiva 2013/34/UE definisce rilevante «lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe».

L'art. 6, comma 1, lett. j, di tale direttiva prevede che «non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla presente direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti».

L'art. 2423, comma 4, Codice civile, come modificato dal Dlgs n. 139/2015 in recepimento della Direttiva 2013/34/UE, stabilisce che «[n]on occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione».

Con tale modifica legislativa il principio della rilevanza, già presente con riferimento a specifiche previsioni, è assunto al rango di principio generale che integra quelli di chiarezza, veridicità e correttezza.

Come è stato osservato, il principio della rilevanza codificato nell'art. 2423, comma 4, Codice civile, non incide «in alcun modo sulla rilevazione di un'operazione nella contabilità dalla quale, conseguentemente, devono risultare anche operazioni e importi (che potrebbero essere) giudicati irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società alla chiusura dell'esercizio in sede di redazione del rendiconto di fine anno»<sup>3</sup>.

La disciplina unionale e civilistica sopra richiamata non definisce, tuttavia, cosa debba intendersi per rilevanza, né individua i soggetti destinatari dell'informativa di bilancio dal cui punto di vista debba essere valutata la rilevanza dell'informazione. Tali concetti sono stati definiti dallo *standard setter* nazionale.

---

## IL POSTULATO DELLA RILEVANZA SECONDO I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

Secondo il principio contabile Oic 11 (§ 13-15), come da ultimo modificato ad aprile 2023, quello della rilevanza è uno dei postulati del bilancio il cui

---

3. C. Sottoriva, A. Cerri, "Il principio della rilevanza nella redazione del bilancio d'esercizio", *Economia Aziendale Online*, vol. 10 n. 1/2019, p. 139.

rispetto è necessario al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta.

Tale principio contabile, in particolare, prevede che (§ 36) «[u]n'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il concetto di rilevanza è pervasivo nel processo di formazione del bilancio». Tale definizione di rilevanza è coerente con quella prevista dalla Direttiva 2013/34/UE.

Secondo l'Oic 11 (§ 37 – 39), inoltre:

- › per quantificare la rilevanza si deve tenere conto sia di elementi qualitativi che quantitativi;
- › i fattori quantitativi afferiscono alla dimensione degli effetti economici della transazione, o di un altro evento, rispetto alle grandezze di bilancio. Identificare i valori di bilancio da prendere a riferimento per determinare la rilevanza è un processo valutativo che può variare di caso in caso. In ogni caso è necessario privilegiare gli elementi di bilancio che maggiormente interessano i destinatari primari del bilancio;
- › i fattori qualitativi trascendono gli aspetti quantitativi dal momento che riguardano caratteristiche peculiari dell'operazione, o dell'evento, la cui importanza è tale da poter di per sé influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società.

I destinatari primari del bilancio, in funzione dei quali occorre stabilire cosa è rilevante e cosa no, vengono individuati dall'Oic 11 (§ 9) in «coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: investitori, finanziatori e altri creditori».

Secondo l'Oic 11, quindi, la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto complessivo del bilancio (non quindi con riferimento alle singole voci) e la rilevanza di una informazione è misurata in relazione al fatto se la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese (non da un qualunque possibile destinatario del bilancio, bensì) dai destinatari primari dell'informazione di bilancio.

Particolarmente importante, inoltre, è l'indicazione fornita dall'Oic 11 in merito alla qualificazione dell'informazione affinché la stessa possa essere considerata rilevante; secondo tale principio contabile, infatti, un'informazione può essere considerata rilevante alla luce di elementi sia quantitativi sia qualitativi. Ne consegue che «un'informazione può essere importante per le scelte decisionali in quanto è rapportata a un importo tale per cui è la misura quantitativa stessa dell'importo a giustificarne l'importanza, oppure in quanto l'informazione, seppur non quantificata con

«ammontari monetari» di rilievo in bilancio, assume significatività alla luce degli *stakeholder* primari»<sup>4</sup>.

In altre parole, il giudizio di rilevanza va espresso non in senso assoluto, bensì va formulato con riferimento alla complessiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, e tale giudizio deve tenere conto di due valutazioni:

1. quantitativa, che prende in considerazione la dimensione degli effetti economici dell'evento di rilevanza contabile rispetto alla dimensione complessiva del bilancio;
2. qualitativa, quindi le caratteristiche peculiari dell'evento di rilevanza contabile e la capacità di tale informazione, a prescindere dalla sua dimensione, di influenzare le decisioni economiche dei destinatari principali del bilancio.

#### LA RILEVANZA DEGLI ERRORI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

L'Oic 29 al § 46 afferma che «[u]n errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze».

Il principio contabile in commento fornisce quindi una definizione di rilevanza coerente con quella di cui all'Oic 11 ed inoltre chiarisce che, anche con riferimento agli errori, la rilevanza deve essere giudicata in funzione della dimensione e della natura degli stessi, quindi sulla base di una valutazione sia quantitativa sia qualitativa.

#### LA RILEVANZA DEGLI ERRORI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Nell'ambito dei principi contabili internazionali<sup>5</sup>, ai quali i principi contabili nazionali si sono sostanzialmente allineati, il principio della rilevanza è disciplinato dallo Ias 1 e dallo Ias 8<sup>6</sup>.

Lo Ias 1 al § 7 prevede che «[u]n'informazione è rilevante se è ragionevole presumere che la sua omissione, errata indicazione od occultamento

4. M. Pozzoli, "Il concetto di rilevanza nel bilancio Oic", in *Bilancio e non financial reporting*, n. 2/2022, p. 18 ss.

5. Come in vigore a seguito del Regolamento (UE)

2023/1803 della Commissione del 13 agosto 2023.

6. Con riferimento alle previsioni dello Ias 8 si veda il precedente § 2.

potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di carattere generale prendono sulla base di questi bilanci, che forniscono informazioni finanziarie circa la specifica entità che redige il bilancio.

La rilevanza dipende dalla natura o dalla portata dell'informazione, o da entrambe. L'entità valuta se l'informazione, singolarmente o in combinazione con altre informazioni, è rilevante nel contesto del bilancio considerato nel suo insieme».

Tale principio contabile afferma, altresì, che gli utilizzatori principali dei bilanci sono gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori esistenti e potenziali, ed inoltre che i «bilanci sono redatti per utilizzatori che possiedono una ragionevole conoscenza delle attività commerciali ed economiche e che esaminano e analizzano le informazioni con diligenza».

Con riferimento alla significatività delle informazioni, essa è così definita nel **Ifrs Conceptual Framework for Financial Reporting** approvato a marzo del 2018 dallo Iasb: «*Information is material if omitting it or misstating it could influence decisions that the primary users of general purpose financial reports (see paragraph 1.5) make on the basis of those reports, which provide financial information about a specific reporting entity. In other words, materiality is an entity-specific aspect of relevance based on the nature or magnitude, or both, of the items to which the information relates in the context of an individual entity's financial report. Consequently, the Board cannot specify a uniform quantitative threshold for materiality or predetermine what could be material in a particular situation*». Quello di rilevanza è quindi un concetto che dipende dalla natura o dalla dimensione (o da entrambi tali criteri) dell'errore in funzione di come l'omessa o erronea rappresentazione di una informazione potrebbe influenzare le decisioni degli utilizzatori principali del bilancio.

#### LA RILEVANZA DEGLI ERRORI SECONDO L'ISA ITALIA

La significatività dell'errore è un concetto fondamentale della revisione e trova esplicitazione nei principi di revisione ISA Italia 320 e ISA Italia 450.

Secondo il principio di revisione ISA Italia 320 (§ 2):

- › «gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi se ci si possa ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio;
- › i giudizi sulla significatività vengono elaborati alla luce delle circostanze contingenti, e sono influenzati dall'entità o dalla natura di un errore, o da una combinazione di entrambe».

Tale principio precisa altresì che:

- › (§ A4.) «[c]ome punto di partenza nella determinazione della significatività per il bilancio nel suo complesso, viene spesso applicata una percentuale ad un valore di riferimento prescelto»,
- › (§ A5.) i «valori di riferimento che possono risultare appropriati, in relazione alle circostanze dell'impresa, includono ad esempio le categorie di redditi dichiarati quali l'utile prima delle imposte, i ricavi totali, l'utile lordo e i costi totali, il totale del patrimonio netto ovvero il valore dell'attivo netto. L'utile prima delle imposte è spesso utilizzato per le imprese con fini di lucro. Qualora l'utile prima delle imposte sia volatile, possono risultare più appropriati altri valori di riferimento, quali l'utile lordo o i ricavi totali»;
- › (§A8.) «[e]siste una relazione tra la percentuale applicata dal revisore ed il valore di riferimento prescelto, tale che, ad esempio, la percentuale applicata agli utili ante imposte sarà di norma più elevata rispetto alla percentuale applicata ai ricavi totali».

Il principio di revisione ISA Italia 450 (§ A21.) fornisce indicazioni in merito ai casi in cui la natura dell'errore (valutazione qualitativa) possa indurre a ritenerlo significativo anche nell'ipotesi in cui non lo sia la sua dimensione (valutazione quantitativa).

In tale principio, in particolare, vengono formulati esempi di circostanze che possono influenzare la valutazione qualitativa dell'errore, che includono la misura in cui lo stesso:

- › influenza la conformità alle disposizioni regolamentari;
- › influenza la conformità alle clausole dei contratti di finanziamento o altri obblighi contrattuali;
- › riguarda la non corretta scelta o applicazione di un principio contabile che ha un effetto non significativo sul bilancio del periodo amministrativo in esame ma che è probabile abbia un effetto significativo sui bilanci dei periodi amministrativi futuri;
- › maschera un cambiamento nell'andamento degli utili o in altri andamenti, in particolare nel contesto delle condizioni economiche generali e di settore;
- › influenza gli indici utilizzati per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, i risultati operativi o i flussi di cassa;
- › influenza l'informativa di settore presentata in bilancio (per esempio, la rilevanza dell'aspetto per un settore o altro comparto dell'attività dell'impresa il cui ruolo sia stato identificato come significativo per le attività operative o la redditività dell'impresa);
- › ha l'effetto di aumentare i compensi della direzione, per esempio, assicurando che le condizioni necessarie per ottenere premi o altri incentivi siano soddisfatte;
- › è significativo con riferimento alla comprensione da parte del revisore di precedenti comunicazioni agli utilizzatori a lui note, per esempio, riguardo agli utili attesi;

- › riguarda voci che coinvolgono particolari soggetti (per esempio, se le parti esterne dell'operazione siano correlate ai membri della direzione dell'impresa);
- › è un'omissione di un'informazione non specificamente richiesta dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile ma che, a giudizio del revisore, è importante per la comprensione da parte degli utilizzatori della situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico o dei flussi di cassa dell'impresa; ovvero
- › influenza altre informazioni che saranno comunicate nei documenti contenenti il bilancio oggetto di revisione contabile che ci si può ragionevolmente attendere che influenzino le decisioni economiche degli utilizzatori dei bilanci.

—

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA DEFINIZIONE QUANTITATIVA  
DELLA SIGNIFICATIVITÀ COMPLESSIVA DI BILANCIO

L'ISA Italia 320 non fornisce indicazioni di natura quantitativa con riferimento alla significatività complessiva<sup>7</sup>, ossia a quella che attiene al bilancio nel suo complesso, la quale, sulla base delle indicazioni dell'Oic 11, è quella che assume rilievo nel determinare la rilevanza dell'informazione contabile e, quindi, nel determinare la rilevanza, o meno, dell'errore.

Come sopra richiamato, tuttavia, tale principio di revisione sottolinea che spesso nella *best practice*, per la determinazione della significatività complessiva, si fa ricorso a percentuali applicate a determinati valori di bilancio.

Con riferimento alla prassi internazionale, tali parametri sono indicati come segue nel documento dell'IFAC “*Guide to Using ISAs in the Audits of Small and Medium-Sized Entities*”:

	% min	% max
Assets (Totale attivo)	1	3
Equity (Patrimonio netto contabile)	3	5
Revenues or expenditures (Ricavi delle vendite o costi)	1	3
Profit from continuing operations (Ebitda)	3	7

7. Al § A8. viene affermato, a titolo meramente esemplificativo, che ad esempio «il revisore può considerare che il cinque per cento dell'utile ante imposte sia appropriato per un'impresa con fini di lucro operante nel settore manifatturiero, mentre

per un'impresa senza scopo di lucro egli può considerare appropriato l'un per cento dei ricavi totali o dei costi totali. Comunque, a seconda delle circostanze, possono ritenersi appropriate percentuali maggiori o minori».

La prassi nazionale, al fine di determinare la significatività complessiva di bilancio, tende ad utilizzare i seguenti parametri<sup>8</sup>:

	% min	% max
Totale attivo	0,5	1
Patrimonio netto contabile	1	5
Ricavi delle vendite	0,5	1
Utile ante imposte (EBT)	5	10

Tali percentuali, seppur non vincolanti per le ragioni sopra esposte, rappresentano tuttavia per l'interprete un utile range di riferimento per quanto riguarda l'analisi quantitativa in merito alla rilevanza degli errori contabili.

*Pubblicato online il 21 ottobre 2024*

---

**Gli autori  
di questo articolo**

---

**ANDREA VASAPOLLI**

Dottore Commercialista in Milano e Torino, socio fondatore dello Studio Vasapoli & Associati, esperto de Il Sole 24 Ore, componente di commissioni di studio a livello nazionale e di comitati scientifici di enti e riviste.

---

**GIOVANNA BORELLA**

Dottore Commercialista, partner di Vasapoli & Associati, Studio di consulenza tributaria e societaria in Torino e Milano.

---

8. Fonte: L.M. Quattrocchio, B.M Omegna, "La 'rilevanza' nelle valutazioni di bilancio", *Diritto ed economia dell'impresa* n. 4/2016, p. 239.